NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE

Art. 14 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese)

Ospedali evangelici

E' garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Versione in vigore dal 28 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
Estremi	Legge 11 agosto 1984, n. 449
Partizione	Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-le-chiese/allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola-art-14-ospedali-evangelici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it